



COMUNE DI MONTEIASI  
PROVINCIA DI TARANTO

ORIGINALE

Prot. 2740

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)

N	7
del	30/03/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  
PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladicioffo, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 14.20 in Monteiasi,  
nella Residenza Municipale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Daniela BUCCOLIERO, in virtù dei poteri conferitigli con D.P.R. dell'8 gennaio 2018,  
assunti i poteri di cui all'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con l'assistenza del  
Segretario Generale Avv. Tania GIOVANE, ha adottato la deliberazione in oggetto.


A conclusione del percorso istruttorio, sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dagli organi competenti, ai sensi dell'articolo 49, 1° comma del D. Lgv 18 agosto 2000, n° 267 di seguito riportati:

- In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il responsabile dell'Area II Finanziaria: dott.ssa Giovanna GREGUCCI \_\_\_\_\_

- In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il responsabile dell'Area II Finanziaria: dott.ssa Giovanna GREGUCCI \_\_\_\_\_



### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

visto l'articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha modificato l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui testo, nella versione attuale, è il seguente: "E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore", introducendo quindi l'esenzione della TASI per gli immobili destinati ad abitazione principale da parte del possessore e dell'utilizzatore;

viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

visto in particolare il comma 683, il quale stabilisce che: "Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

visto inoltre il comma 688, il quale stabilisce che: "Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze. sentita l'Associazione nazionale dei comuni

italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli... (omissis)";

richiamato inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dove si prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

visto l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall'articolo 1, comma 37 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, testualmente dispone:

*"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";*

visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 da parte degli Enti locali;
- il decreto del Ministero dell'interno del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, ha ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 da parte degli Enti locali;

richiamato l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

richiamato il regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28/08/2014, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 31/10/2014 e con deliberazione del Commissario straordinario n. 4 del 30/03/2018, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

rilevato che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di aree fabbricabili, di fabbricati, **esclusa l'abitazione principale**, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, sulla base del disposto del nuovo articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

tenuto conto che:

- il comma 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per

ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, non può eccedere il limite dell'1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

richiamata la deliberazione C.C. n. 12 del 31.03.2017 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2017, come di seguito riportato:

Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9	esentate per legge
Abitazione principale categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze	2,5 per mille
Altri fabbricati	2,4 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	2,5 per mille
Aree edificabili	2,0 per mille
Terreni agricoli	esentati per legge
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Beni Merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	2,5 per mille

rilevato che:

- l'articolo 55 del regolamento comunale IUC individua i seguenti servizi indivisibili finanziati dal tributo:

Servizio
Polizia locale
Anagrafe
Servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale ed alla manutenzione strade
Servizio d'illuminazione pubblica
Servizio prevenzione randagismo
Servizio di protezione civile
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
Urbanistica e gestione del territorio
Servizi socio assistenziali

- a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124, come modificato dall'articolo 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13, comma 9-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, n. 201, come modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate, qualora non costituiscano abitazione principale e pertinenze per i possessori, non sono invece esenti dalla TASI;

ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2018 le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili già stabilite con la deliberazione del Consiglio

comunale n. 12 del 31 marzo 2017, per le residuali fattispecie imponibili previste per legge, nella misura seguente:

Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9	esentate per legge
Abitazione principale categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze	2,5 per mille
Altri fabbricati	2,4 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	2,5 per mille
Aree edificabili	2,0 per mille
Terreni agricoli	esentati per legge
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Beni Merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	2,5 per mille

tenuto conto che:

- le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147;

considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2018 ammonta ad € 280.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati pari al 48,66%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 280.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 575.452,10
Differenza (B-A)	€ 295.452,10
Percentuale di finanziamento dei costi (A/B)	48,66%

visto l'articolo 13, comma 15, del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### PROPONE

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del presente atto;
- 2) di confermare per l'anno 2018 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella misura seguente:

Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9	esentate per legge
Abitazione principale categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze	2,5 per mille

Altri fabbricati	2,4 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	2,5 per mille
Aree edificabili	2,0 per mille
Terreni agricoli	esentati per legge
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Beni Merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	2,5 per mille

- 3) di precisare che, per effetto della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il soggetto utilizzatore diverso dal proprietario o titolare di altro diritto reale non è tenuto al versamento di alcuna imposta;
- 4) di dare atto che il gettito della TASI stimato in € 280.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Servizio	Costi (euro)
Polizia locale	110.800,00
Anagrafe	85.834,90
Servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale ed alla manutenzione strade	18.933,00
Servizio d'illuminazione pubblica	201.600,00
Servizio prevenzione randagismo	50.000,00
Servizio di protezione civile	1.000,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	24.053,20
Urbanistica e gestione del territorio	12.663,00
Servizi socio assistenziali	70.568,00
TOTALE	575.452,10
GETTITO TASI	280.000,00
% DI COPERTURA	48,66%

con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati, pari al 48,66%;

- 5) di dare atto che:
- le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall'articolo 1, commi 677 e 678, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  - il gettito del tributo permette una copertura parziale del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa;
- 6) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2018, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- 7) di dichiarare, riconosciuta l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto della proposta sopra riportata;

visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del presente atto;
- 2) di confermare per l'anno 2018 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella misura seguente:

Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie A/1 - A/8 - A/9	esentate per legge
Abitazione principale categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze	2,5 per mille
Altri fabbricati	2,4 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	2,5 per mille
Aree edificabili	2,0 per mille
Terreni agricoli	esentati per legge
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Beni Merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	2,5 per mille

- 3) di precisare che, per effetto della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il soggetto utilizzatore diverso dal proprietario o titolare di altro diritto reale non è tenuto al versamento di alcuna imposta;
- 4) di dare atto che il gettito della TASI stimato in € 280.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Servizio	Costi (euro)
Polizia locale	110.800,00
Anagrafe	85.834,90
Servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale ed alla manutenzione strade	18.933,00
Servizio d'illuminazione pubblica	201.600,00
Servizio prevenzione randagismo	50.000,00
Servizio di protezione civile	1.000,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	24.053,20
Urbanistica e gestione del territorio	12.663,00
Servizi socio assistenziali	70.568,00
<b>TOTALE</b>	<b>575.452,10</b>
<b>GETTITO TASI</b>	<b>280.000,00</b>
<b>% DI COPERTURA</b>	<b>48,66%</b>

con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati, pari al 48,66%;

- 5) di dare atto che:
- le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall'articolo 1, commi 677 e 678, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  - il gettito del tributo permette una copertura parziale del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa;
- 6) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2018, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- 7) di dichiarare, riconosciuta l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott.ssa Daniela BUCCOLIERO



IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Tania GIOVANE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 comma 1 T.U.E.L. 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile dell'Area I AA.GG., visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on - line sul sito istituzionale del Comune [www.comunemontefiaschi.gov.it](http://www.comunemontefiaschi.gov.it) il giorno 16 APR. 2018 per restarvi quindici giorni consecutivi.

Montefiaschi, il 16 APR. 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA I AA.GG.  
Giuseppe MATICHECCHIA

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 giorno 16 APR. 2018

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)  
 Decorsi 10 dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)

Montefiaschi, il 16 APR. 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA I AA.GG.  
Giuseppe MATICHECCHIA